

del 27 aprile 2021



Verbale di riunione dell'assemblea dei soci dell'Associazione Angeli del Bello – Verona del 16 marzo 2021

Oggi, 16 marzo 2021 alle ore 17.00, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Associazione

Angeli del Bello – Verona

(di seguito, anche "Associazione")

Assume la Presidenza, ai sensi di Legge e di Statuto, l'Avv. Stefano Dindo, Presidente dell'Associazione, il quale, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'avv. Alessandro Turco, che accetta.

Indi il Presidente constata e fa constatare che:

- Sono presenti, collegati in remoto, i soci, signori Aldo Allegretto, (anche in rappresentanza di Fulvia Marchesini), Carlo Franco, Gabriele Recchia, Camilla Conterno, Mauro Braccini, Silvia De Masi, Gabriella Dimitri, Roberto Mencarelli, Loredana Pimazzoni, Maddalena Zamboni (anche in rappresentanza di Chiara Scandola), Paola Agabiti, Michela Bramizer, Patrizia Martello e Alessandro Sinico.

Il Presidente illustra ai presenti che, considerata la situazione emergenziale (Covid), si è reputato opportuno consentire la partecipazione all'assemblea da remoto, come espressamente autorizzato dall'art. 73 c. 4 del D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. 183/2020, cosiddetto "decreto milleproroghe 2021". Il Presidente dunque constata e fa constatare che è possibile l'identificazione dei partecipanti alla riunione, l'intervento nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documentazione.

Pertanto, dopo che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sul sotto riportato Ordine del Giorno (di seguito, anche, l'"O.d.G"),

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Modifica dello Statuto dell'Associazione**
2. **Determinazione delle quote associative**
3. **Varie ed eventuali**



Punto 1 all'ordine del giorno

Modifica dello Statuto dell'Associazione

Prende la parola il Presidente, il quale riassume brevemente le modifiche da apportare allo Statuto, il quale viene riformato nel suo complesso, nella prospettiva di dar corso alla pratica presso la Regione Veneto per ottenere che l'Associazione venga iscritta nell'albo delle

importo di 1000 euro per l'ente
Flu. del 30 marzo 2021 per euro 194,00

organizzazioni di volontariato (ODV), al fine di adeguarsi alla normativa prevista dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Ricorda che a tal proposito è stata anche acquisita la consulenza dell'Avvocato Roberto Ferrari e del Centro per il Volontariato di Verona.

Dopo breve discussione, con il voto unanime l'assemblea

delibera

- Di approvare la modifica dello statuto dell'Associazione secondo il testo che viene allegato al presente verbale del quale forma parte integrante.

Punto 2 all'ordine del giorno

Determinazione delle quote associative

Prende la parola il Presidente, proponendo di stabilire la quota associativa annuale in euro 50;

Resta inteso che i volontari (che non siano anche soci) rimborseranno solamente quanto necessario per coprire le spese dell'assicurazione nella misura di euro 20.

Non essendovi obiezioni, con il voto unanime l'assemblea


Delibera

di determinare la quota associativa annuale in euro 50.

Alle ore 18.30, nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea si conclude.


IL PRESIDENTE

Stefano Dindo



IL SEGRETARIO

Alessandro Turco



È copia fotostatica conforme all'originale depositato
e registrato nell'archivio delle cariche - Ufficio di Verona 2
Atti Privati e Contabile posti a lato.
Liquitati € 344,00
Per il Direttore
Il Funzionario Responsabile
Rozzo Zompoli



Allegato al verbale dell'Assemblea dell'Associazione Angeli del Bello – Verona del 16 marzo 2021 del quale forma parte integrante

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ANGELI DEL BELLO VERONA”

Art. 1 – Denominazione

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) l'Organizzazione di volontariato denominata “ANGELI del BELLO Verona – ODV”.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione è affiliata alla Fondazione Angeli del Bello di Firenze, proprietaria del marchio e del logo “Angeli del Bello”.

In caso di cessazione dell'affiliazione, con relativa licenza di utilizzo del marchio e del logo, l'Associazione dovrà mutare la propria denominazione.

L'acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi; negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Verona, via Santa Felicità 13.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'Associazione opera nell'ambito del territorio della Provincia di Verona.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Verona non comporterà variazione dello statuto, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma primo, lett. e) (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale

delle risorse naturali, con le esclusioni ivi previste) ed f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche) del Codice del Terzo settore.

In particolare l'associazione svolge la sua opera prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, anche con l'ausilio di volontari, con la finalità di sostenere ed attuare le seguenti iniziative:

- 1) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali, attraverso la predisposizione di progetti tesi a valorizzare lo sviluppo e la gestione sostenibile delle aree di interesse ambientale, storico, artistico e archeologico, nonché mediante l'interazione con ogni Istituzione ed Autorità italiana ed estera. Tali progetti ricomprendono, in un elenco non esaustivo, attività di educazione ambientale, apertura di giardini e parchi, vigilanza e mantenimento del decoro di strade, piazze e giardini, cura di aree verdi, strade, piazze, monumenti ed edifici, copertura di scritte murarie, rimozione di adesivi;
- 2) attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio mediante la promozione della formazione professionale e l'organizzazione di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione; promozione, anche mediante collaborazione con enti di formazione, di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche in settori diversificati (quali, a titolo esemplificativo, archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, restauro, teatro, animazione, igiene ambientale, ecologia);

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate sempreché mantengano un carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del codice del Terzo settore.

L'associazione può inoltre procedere ad attività dirette alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

- b) donazioni, legati e lasciti testamentari;
- c) erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore.

I contributi erogati all'Associazione ed i versamenti delle quote annuali sono a fondo perduto e non ripetibili.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione stessa è proprietaria ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità elencate all'art. 4 del presente statuto.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7 – Ammissione ad associato

Possono divenire associati tutti coloro, di maggiore età, che ne condividano la finalità e che dichiarino con la domanda di iscrizione di voler partecipare alla vita associativa, nonché di accettare lo Statuto dell'Associazione, il suo codice etico, nonché gli altri regolamenti che dovessero essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Sin dalla presentazione della domanda ciascun aderente è ammesso a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, con esclusione della partecipazione alle assemblee, la quale sarà subordinata alla delibera di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo da effettuarsi entro sessanta giorni dalla sua presentazione applicando criteri non discriminatori.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori promotori, cioè coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- ordinari, cioè coloro i quali, presa visione dello statuto e previa domanda ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono ammessi a soci dal Consiglio Direttivo;
- onorari, cioè coloro che, in virtù delle iniziative e delle attività svolte a favore dell'Associazione, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente benemeriti.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 – Custodi del bello

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta di un albo dei Custodi del bello.

Può essere Custode del bello, anche senza divenire associato, chiunque, condividendone le finalità, intenda sostenere l'attività dell'Associazione mediante un contributo in denaro stabilito nel minimo dal Consiglio Direttivo, ovvero mediante una donazione ritenuta rilevante dal Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione all'Albo dei Custodi del bello è presentata al Consiglio direttivo, che provvede all'esame nei successivi trenta giorni. La qualifica di Custode del bello non è incompatibile con quella di associato.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

Tutte le attività hanno luogo nelle forme e con le modalità disciplinate nei regolamenti adottati dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto:

- di frequentare la sede sociale;
- di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e verificarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e di prendere visione del bilancio d'esercizio;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al presidente dell'Associazione con le modalità previste dal successivo art. 21;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Gli associati non possono vantare alcun diritto o pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti gli associati sono eleggibili alle cariche sociali purché:

- a) non abbiano riportato condanne penali;
- b) non siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- c) non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari diversi dall'avvertimento;
- d) siano in regola con il pagamento della quota associativa e con altri eventuali oneri connessi alla qualifica di associato.

La qualità di associato è in ogni caso intransmissibile.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione;

- b) per morosità, qualora l'associato non provveda a pagare la quota nei termini previsti, senza necessità di delibera del consiglio direttivo, previo preavviso scritto contenente l'invito a regolarizzare la posizione entro un termine non inferiore a trenta giorni;
- c) per esclusione in caso di grave inadempimento agli obblighi sociali, ritenendosi per tale anche ogni condotta contraria al codice etico dell'associazione o che comunque ne leda l'immagine.

Art. 11 – Rigetto della domanda di ammissione ed Esclusione

Qualora ricorrano gravi motivi, il Consiglio Direttivo può decidere il rigetto della domanda di ammissione o l'esclusione dell'associato. Tale decisione deve essere assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi membri e di essa viene data comunicazione con motivazione scritta tramite raccomandata o Pec all'interessato entro 30 (trenta) giorni.

Il provvedimento di rigetto o di esclusione può essere impugnato dal soggetto nei cui confronti è stato pronunciato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e sull'impugnazione si pronuncerà l'assemblea.

Art. 12 – Quote associative e contributi

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Le quote sono inoltre dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

I contributi versati sono in ogni caso irripetibili.

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo, al cui interno verranno nominati il Presidente e il Vicepresidente;
- c) l'Assemblea degli associati;
- d) l'Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art.31 del Codice Terzo

Settore

Le cariche associative sono prestate a titolo gratuito e durano cinque anni.

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti ad intervenire.

L'assemblea viene fissata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 maggio successivo a quello della chiusura dell'esercizio ovvero entro il 30 giugno, in caso di giustificati motivi ed alle condizioni di cui al successivo art. 17, per l'approvazione della relazione dell'attività e del bilancio proposti dal Consiglio Direttivo ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 (un decimo) degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione dovrà essere inviato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà tenersi entro sessanta giorni dall'invio. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati presenti. L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare su modifiche statutarie è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli associati sia in prima che in seconda convocazione e delibera validamente con la maggioranza del ¾ (tre quarti) dei presenti, salvo i casi previsti dal successivo art. 22.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o messaggio di posta elettronica, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione e che l'espressione del voto possa avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Gli avvisi di convocazione devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca il soggetto o i soggetti componenti l'organo di controllo, quando previsto;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno poi essere trascritte nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee degli associati.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di consiglieri tra cinque e nove membri, eletti dall'Assemblea. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo, su convocazione del Consigliere più anziano da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dall'elezione assembleare, nominerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che rispettino i requisiti di cui al precedente articolo 7.

Non possono essere membri del consiglio direttivo:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con

popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionali ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza formalità.

Esso delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- stabilisce il programma delle attività sociali;
- redige il bilancio;
- decide l'importo della quota associativa;
- decide sulle eventuali sanzioni disciplinari;
- elabora e propone all'Assemblea per l'approvazione gli eventuali Regolamenti interni;
- definisce e stipula protocolli di affiliazione e accordi di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, fondazioni;
- stabilisce il contributo minimo per essere ammessi nell'albo dei Custodi del bello;
- delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati e dei Custodi del bello;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- stabilisce la sede dell'Associazione, purché nel Comune di Verona;
- può attribuire incarichi specifici a uno o più consiglieri e nominare un direttore stabilendone i poteri.

Nessuno compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle



d

Q

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla nomina del sostituto. Tale nomina avrà durata sino alla successiva assemblea degli associati che provvederà all'elezione del sostituto, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la firma e rappresenta legalmente l'associazione e la rappresenta nei rapporti con i terzi.

Dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni saranno opponibili a terzi solo se da questi comprovatamente conosciute oppure se iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 – Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e comprende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa quando ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiore ad euro 220.000,00 annui.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto al controllo dell'organo di cui al successivo art. 18 ove questo sia stato nominato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

I bilanci sono redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, purché in tempo utile per il rispetto dei termini di legge per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I bilanci restano depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione di attività istituzionali.

Art. 18 – Organo di controllo

L'organo di controllo quando ricorrano le condizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può essere monocratico, nominato ogni tre anni dall'Assemblea, o collegiale composto da tre membri, eletti ogni cinque anni dall'Assemblea, la quale in tal caso provvede anche alla nomina del Presidente dell'organo di controllo. L'unico componente, in caso di organo monocratico, ovvero almeno uno dei componenti, in caso di organo collegiale, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) verifica periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell'Associazione e ne dà relazione all'Assemblea annuale degli associati.
- b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo n. 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Art. 20 – Volontari

L'Associazione si avvale dell'opera di volontari alle condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari sono, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione in prima o seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. La medesima maggioranza è richiesta per le ipotesi di trasformazione, fusione e scissione.

L'Assemblea nomina contestualmente il liquidatore. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore da individuarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 24 – Foro competente

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati saranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Verona.

Art. 25 – Norme e rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di volontariato.

ART. 26 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

E confermo all'originale
ov. Alfonso Diado - Presidente
dell'Associazione degli Esperti del Bull - Veneto

Renato Tura



